

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 15,30.

MARIO TASSONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 7 febbraio 2000.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angelini, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cimadoro, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Ladu, Maggi, Mangiacavallo, Melandri, Morgando, Ranieri, Scoca, Sica, Turci e Turco sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trenta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

Costante Rossotti, da Legnano (Milano) (1385), Graziella Stefani, da Lodi (Milano) (1386), Margherita Rossini, da Milano (1387), Giustina Stefani, da Milano (1388), Mario Cambula, da Milano (1389), Antonietta Sforza, da Padova (1390), Giovanna Giaretta, da Milano (1391), Isabella Zambelloni, da Milano (1392), Giovanna

Calore, da Milano (1393), Celestino Galiani, da Desio (Milano) (1394), Adriana Tasinazzo, da Milano (1395), Clara Comodori, da Milano (1396), Angela Garino, da Desio (Milano) (1397), Concetta Rausso, da Milano (1398), Mina Servadei, da Milano (1399), Giovanna Castoldi, da Canegrate (Milano) (1400), Caterina De Palma, da Milano (1401), Carla Cartasegna, da Abbiategrasso (Milano) (1402), Bartolomeo Ricci, da Milano (1403), Fernanda Biseo, da Milano (1404), Melito Da Pieve, da Milano (1405), Carla Gasperini, da Milano (1406), Rosanna Bonazzi, da Milano (1407), Ida Gemelli, da Milano (1408), Regina Gemelli, da Milano (1409) chiedono che i benefici di cui alla legge n. 87 del 1994, sul computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita, siano estesi a tutti i pubblici dipendenti cessati dal servizio dal 1959 (*alla XI Commissione*).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Organizzazione dei tempi di discussione dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che l'organizzazione dei tempi per l'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno è la seguente:

relatori: 10 minuti;

Governo: 10 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

tempi tecnici: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 20 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

gruppi: 1 ora e 30 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 14 minuti;

Forza Italia: 20 minuti;

Alleanza nazionale: 17 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 9 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 13 minuti;

Comunista: 6 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 6 minuti;

UDEUR: 6 minuti;

gruppo Misto: 20 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 3 minuti; CCD: 3 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 3 minuti; Socialisti democratici italiani: 2 minuti; Rinnovamento italiano popolari d'Europa: 2 minuti; CDU: 2 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

Discussione del disegno di legge: S. 4015 – Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici – EUMETSAT – adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991 (articolo 79, comma 15) (approvato dal Senato) (6406) (ore 15,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per

l'esercizio dei satelliti meteorologici – EUMETSAT – adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991, che la III Commissione (Esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 6406)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saraca.

GIANFRANCO SARACA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Eumetsat è l'organizzazione intergovernativa europea per l'esercizio di satelliti meteorologici, che gestisce, per conto dei paesi dell'Unione europea, eccetto il Lussemburgo, la Norvegia, l'Ungheria e la Turchia, l'osservazione satellitare a scopo meteorologico, l'operatività dei satelliti meteo e il monitoraggio sul clima, al fine di fornire dati di carattere meteorologico a livello nazionale alle circa duemila posizioni già attrezzate negli Stati membri.

La legge n. 265 del 1986 ratificò la convenzione di Ginevra del 1983 istitutiva dell'Eumetsat, conferendo al Ministero della difesa il controllo di parte italiana sulle attività dell'organizzazione.

Il presente disegno di legge si rende necessario a seguito del protocollo di emendamento di questa convenzione istitutiva, adottato fin dal giugno 1991 su risoluzione del consiglio Eumetsat (ad essa partecipò la delegazione italiana) da ratificarsi nei paesi membri con i rispettivi strumenti legislativi.

Ad oggi solo l'Italia, in quanto sembra che la Grecia in questi giorni stia procedendo alla ratifica, non ha ancora portato a compimento tale iter legislativo ed è in ritardo sul punto. Il protocollo di emendamento del 1991, da cui trae origine il disegno di legge in argomento, prese atto delle esigenze emerse sin dalle prime fasi della convenzione istitutiva. In particolare,

il programma Meteosat operativo (MOP), concepito nel 1977 dall'Agenzia spaziale europea e attribuito all'Eumetsat, ebbe notevole successo, tanto che fu resa quantomeno auspicabile immediatamente, data la vastità dei dati e delle informazioni raccolte ed in seguito elaborate, anche l'attribuzione di competenze specificamente rivolte al monitoraggio del clima terrestre e quindi dei suoi cambiamenti. In sostanza, si tratta di monitoraggio ambientale. Con il passare del tempo, anche all'interno della Commissione europea, si delinearono orientamenti favorevoli all'attribuzione di competenze specifiche di carattere ambientale. Tali motivazioni sono descritte ed elencate nel preambolo del protocollo, nel quale si prende atto dell'importanza strategica dei satelliti meteorologici per la sorveglianza della terra e del suo clima, riconoscendo i brillanti risultati conseguiti dal MOP e dai satelliti Meteosat, in riferimento alle disposizioni dell'organizzazione meteorologica mondiale di appoggiare programmi per la realizzazione e la gestione di un sistema globale di osservazione mediante satelliti. Per di più la rete meteorologica satellitare è in corso di integrazione e di miglioramento con il lancio di ulteriori satelliti, al fine di garantire ed acquisire coperture sempre più complete, sempre più da vicino e con livelli di definizione dei dati e quindi del monitoraggio, che si auspica sempre maggiore.

Gli emendamenti introdotti precisano, con la modifica della maggior parte degli articoli vigenti, gli obiettivi, le finalità e i programmi dell'organizzazione. In particolare, si inserisce l'obiettivo sull'osservazione del clima e i suoi cambiamenti, conferendo altresì all'Eumetsat la facoltà di stipulare accordi con Stati terzi o altre organizzazioni internazionali per la realizzazione di programmi al fine del perseguimento dei propri obiettivi: il principio cooperativo a cui si richiama l'articolo 2. Si tratta di un punto molto importante perché l'elasticità nel fare programmi e nello stipulare contratti — al fine di ampliare la conoscenza a livello globale, quindi il monitoraggio e la possibile pre-

visione circa gli accadimenti — è uno dei principali fattori per regolare i cambiamenti e le alterazioni del nostro sistema, che sono dovuti alla pressione antropica, ad interventi talora inopportuni e dissennati, ad attività industriali e quant'altro, nonché per questioni legate più naturalmente all'ambiente fisico, quali alluvioni, sismi e altri disastri, che sono di attualità; basti guardare a ciò che accade nel Danubio, alle dighe e agli invasi.

Nel documento si opera una distinzione tra programmi obbligatori e facoltativi: i programmi obbligatori sono quelli ai quali tutti i paesi devono partecipare; quelli facoltativi non impegnano la totalità degli Stati membri, ma, in presenza di certe condizioni minime di partecipazione numerica e finanziaria, possono essere portati avanti. Sono state definite chiaramente le procedure di adozione dei suddetti programmi facoltativi, secondo quanto previsto nell'articolo 3.

Si regolamentano, inoltre, le modalità di votazione del bilancio generale, soprattutto per quanto riguarda i programmi obbligatori. Ciò è importante, perché sono emerse difficoltà nella decisione dei programmi, in quanto la decisione sull'operatività dei programmi è legata alle decisioni di spesa e, quindi, in definitiva, alle decisioni di bilancio. Pertanto, con l'articolo 5 si migliora l'operatività dell'Eumetsat anche a tale proposito.

Si rafforza la figura del direttore generale, per avere maggiore snellezza dal punto di vista operativo rispetto ai poteri conferiti precedentemente in misura più cospicua al consiglio. Si precisa la proprietà esclusiva dei dati raccolti dagli strumenti e dai satelliti (articolo 8); si regolamentano le modalità di contribuzione al bilancio generale, ai programmi e al MOP; si stabiliscono le modalità di variazione delle quote di partecipazione finanziaria in conseguenza dell'adesione, peraltro auspicata, di nuovi Stati, oppure di recesso dall'Eumetsat: ciò per non mandare in stallo e non creare problemi alla gestione operativa.

Considerata l'importanza sempre maggiore e sempre più attuale di essere

presenti con ogni possibile dotazione di strumenti avanzati, dal punto di vista tecnologico e scientifico, di monitoraggio, di studio, di controllo e previsione delle evoluzioni climatiche ed ambientali, oltre che metereologiche, tema di primario interesse per l'umanità; tenuto conto, altresì, dell'avvenuta accettazione da parte della quasi totalità degli Stati europei dei suddetti emendamenti, che mirano a fornire strumenti operativi in linea con i più ampi e più importanti compiti assegnati; visto che l'esecuzione del protocollo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, si propone l'approvazione del disegno di legge n. 6406 in argomento, che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare gli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti metereologici — Eumetsat.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FRANCO DANIELI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per aggiungere alla puntuale relazione che l'adesione definitiva dell'Italia, in particolar modo con lo scioglimento della riserva sul programma Eumetsat *polar system*, consentirà alle imprese italiane, in un settore ad alta tecnologia, dopo i 75 milioni di euro già acquisiti, di partecipare a pieno titolo alle prossime importanti gare per la realizzazione del segmento terreno dell'EPS, per altri 20 milioni di euro.

In conclusione, mi sembra si tratti di uno dei classici casi di riverbero positivo sul sistema industriale italiano delle conseguenze derivanti dalla partecipazione a programmi internazionali.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Calzavara, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3998 – Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica ungherese sulla costituzione di una forza terrestre multinazionale, fatto ad Udine il 18 aprile 1998 (approvato dal Senato) (6404) (ore 15,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica ungherese sulla costituzione di una forza terrestre multinazionale, fatto ad Udine il 18 aprile 1998.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 6404)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Francesca Izzo.

FRANCESCA IZZO, *Relatore f.f.* Signor Presidente, l'accordo tra Italia, Slovenia e Ungheria per la costituzione di una brigata mista di fanteria definita forza terrestre multinazionale, già ratificata dai nostri partner, è frutto dei nuovi rapporti instauratisi in occasione dell'allargamento della NATO e dell'Unione europea ad est. L'Ungheria è già membro della NATO ed è candidata, come la Slovenia, a partecipare all'Unione europea. A sua volta la Repubblica di Slovenia è candidata all'ingresso nella NATO. I tre paesi già partecipano all'iniziativa triangolare che prevede la loro cooperazione nel settore tecnologico, scientifico, giudiziario, per la libera circolazione delle persone, la lotta alla criminalità e al riciclaggio, nonché al narcotraffico. L'accordo in questione, sottoscritto ad Udine il 18 aprile 1998, mira a rafforzare la cooperazione trilaterale nel settore della difesa e della sicurezza per il raggiungimento della stabilità in Europa ed è aperto all'adesione di altri paesi.

Nel merito, il testo prevede la costituzione di una brigata di fanteria composta da un reggimento italiano, un reggimento ungherese e un battaglione sloveno. L'Italia assumerà il ruolo di nazione guida della forza terrestre, il cui comando avrà sede ad Udine. Le unità della forza terrestre resteranno — salvo che nei periodi di mobilitazione — nelle rispettive sedi nazionali. Le parti hanno il dovere di equipaggiare ed addestrare le rispettive unità ad un livello operativo coerente con *standard* prestabiliti. Viene precisato che lo scopo della forza terrestre multinazionale consiste nell'effettuare missioni dette « di Petersberg » prevalentemente nell'Europa centro-orientale, ma non si escludono missioni di *peace keeping* e *peace enforcement* al di fuori dell'Europa su mandato dell'ONU, dell'UEO o di altri organismi internazionali. L'impiego della forza terrestre richiederà, comunque, il consenso unanime di tutti gli Stati partecipanti alla missione. La spesa prevista è di lire 17 milioni all'anno, il cui onere è a carico del Fondo speciale del Ministero della difesa. La relazione tecnica specifica che tale somma è destinata all'invio di quattro funzionari a Lubiana per partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro politico-militare. Le spese effettive (certamente non si tratta dei 17 milioni di lire) per le esercitazioni e l'addestramento sono a carico delle parti e non sono al momento quantificabili; esse saranno oggetto di provvedimenti *ad hoc*. La Commissione ha ritenuto opportuna la rapida ratifica del provvedimento, nonostante alcune perplessità da parte di alcuni suoi membri, per il valore strategico che riveste per l'Italia la collaborazione sempre più stretta con i paesi dell'est europeo; la Commissione sollecita pertanto l'Assemblea ad approvare il disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO DANIELI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, intervengo brevemente per concor-

dare con i contenuti della relazione ed evidenziare che l'impegno di spesa, limitato soltanto a lire 17 milioni, è finalizzato alla partecipazione degli esperti italiani al gruppo di lavoro. È evidente che ben altre dovranno essere le disponibilità finanziarie idonee a mettere la forza terrestre multinazionale nelle condizioni di operare. È sempre così: accordi del genere procedono per passi e i primi passi sono, appunto, rappresentati dalle riunioni delle commissioni di esperti.

Nella discussione in Commissione, alcuni interventi si sono incentrati sull'esiguità dell'impegno di spesa; tuttavia, il relatore ha chiaramente definito quali siano i percorsi gradualistici che dovranno essere realizzati. La decisione rientra pienamente nelle linee di politica estera del Governo italiano, condivisa largamente dal Parlamento, vista l'attenzione e la priorità da assegnare all'area dei paesi dell'est europeo, dopo la fine della suddivisione in blocchi e con una consistente presenza italiana anche nel campo delle attività imprenditoriali.

Si tratta di nazioni con le quali abbiamo interscambi consistenti sul piano economico e culturale, per cui mi sembra che questa decisione possa inserirsi pienamente in una prospettiva di maggiore integrazione, anche in previsione dell'adesione all'Unione europea e dell'ingresso nella NATO della Slovenia e dell'Ungheria.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Calzavara, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3435 — Partecipazione italiana alla IV ricostruzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (5275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dalla III Commissione permanente del Senato: Partecipazione italiana alla IV ricostruzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 5275)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 15 minuti;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti (16 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 40 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 32 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 13 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 5 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 49 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 8 minuti; CCD: 7 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Rinnovamento italiano: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 5275)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Francesca Izzo, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCA IZZO, *Relatore*. Signor Presidente, questo provvedimento, composto di due articoli, autorizza il versamento della quota italiana - pari a circa 33 miliardi 720 milioni - per la IV ricostruzione del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, al quale l'Italia aderisce fin dalla sua fondazione nel 1977.

L'IFAD è uno dei molteplici organismi di cooperazione multilaterale che vedono la partecipazione dell'Italia ed assorbono gran parte dei contributi dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano. In un certo senso, l'approvazione di questo provvedimento è da ritenersi un atto dovuto, tenendo conto anche che si tratta della seconda rata del contributo già autorizzato con la legge del 16 luglio 1996 e che consente all'Italia di rispettare un impegno assunto in sede internazionale.

Vorrei aggiungere qualche breve considerazione per motivare il favore della Commissione all'approvazione del provvedimento. L'IFAD, che è una delle tre agenzie ONU con sede a Roma - insieme alla FAO e al PAM -, si occupa del problema alimentare e di agricoltura e si distingue per la capacità che ha dimostrato di adattare la sua missione originaria al nuovo contesto internazionale *post* guerra fredda ed ai nuovi indirizzi che la lotta alla povertà richiede. All'IFAD, infatti, partecipano sia i paesi OCSE e OPEC sia i paesi beneficiari ed è prevista anche la collaborazione con altri Stati ed istituzioni finanziarie, oltre che con le organizzazioni non governative ed il settore privato. I criteri a cui si ispira la missione dell'IFAD, cioè il finanziamento dei progetti agricoli fondamentalmente centrati sulla produzione alimen-

tare nei paesi in via di sviluppo più poveri e rivolti alle fasce più povere della popolazione, rispondono ai nuovi indirizzi che prevalgono nell'aiuto pubblico allo sviluppo, che sono fondamentalmente i seguenti: il partenariato con i destinatari dell'aiuto sia nella progettazione sia nella realizzazione degli interventi; il ruolo centrale — sottolineo questo aspetto con particolare interesse — delle donne nella lotta alla povertà, per combattere la fame ed innalzare il livello di vita delle famiglie; la collaborazione con le istituzioni e la società civile e le organizzazioni non governative sia locali sia internazionali; una particolare attenzione alla tutela e alla conservazione dell'ambiente nei programmi di sviluppo agricolo. L'efficacia degli interventi attuati è evidenziata dal fatto che quella del ripagamento dei prestiti rappresenta una voce importante delle entrate; è anche in ragione della qualità dell'azione svolta che l'IFAD è stato scelto come struttura tecnica per la realizzazione della convenzione contro la desertificazione.

Signor Presidente, ho voluto ricordare i tratti distintivi dell'IFAD, perché anche gli impegni cosiddetti obbligatori dell'Italia con gli organismi multilaterali della cooperazione allo sviluppo vanno esaminati sulla base della verifica dei loro risultati, alla luce della riforma dell'aiuto pubblico allo sviluppo, attualmente in discussione presso questo ramo del Parlamento. Nel caso dell'IFAD si è di fronte a risultati che corrispondono agli scopi per i quali tale fondo è stato costituito. Per questi motivi rinnovo la mia richiesta di una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO DANIELI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con l'onorevole Izzo sull'importanza del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), con sede a Roma. Si tratta di un organismo finanziario facente parte del sistema delle Nazioni Unite che ha caratteristiche peculiari sia per quanto ri-

guarda la sua attività istituzionale sia per la configurazione del capitale sottoscritto.

L'IFAD, infatti, è impegnato nella concessione di prestiti a condizioni agevolate nei confronti di cooperative agricole e piccoli coltivatori dei paesi in via di sviluppo per la realizzazione di programmi di sviluppo e di riabilitazione nel settore agricolo.

Come è stato giustamente ricordato dal relatore, la valutazione deve essere fatta anche in relazione all'attività svolta da questi enti e, per quanto riguarda l'IFAD, il suo bilancio è assolutamente positivo. Gli ultimi dati a nostra disposizione ci dicono che nel 1996 sono state registrate un totale di 128 operazioni e sono stati messi a disposizione 435,7 milioni di dollari. È altresì importante ricordare che uno dei metodi seguiti dall'IFAD consiste nella capacità di «mobilizzare» risorse aggiuntive da Governi o altre organizzazioni — il cosiddetto sistema dei cofinanziamenti — che consente di accrescere le risorse proprie dell'istituto.

Si tratta, quindi, di un'attività assolutamente positiva e che rientra, come è stato già ricordato, nelle nuove linee programmatiche alle quali si ispira la legge di riforma sulla cooperazione italiana allo sviluppo in discussione presso questo ramo del Parlamento. Pertanto, anch'io chiedo una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Calzavara, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Berruti ed altri: Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie (5736) (ore 16).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge,

d'iniziativa dei deputati Berruti ed altri: Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 5736)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 15 minuti;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 15 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

Forza Italia: 34 minuti;

Alleanza nazionale: 33 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 31 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

UDEUR: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 8 minuti; CCD: 7 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Rinnovamento italiano: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Federalisti liberaldemo-

cratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali - A. C. 5736)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Berruti.

MASSIMO MARIA BERRUTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la proposta di legge in discussione intendiamo espressamente estendere all'illecito amministrativo valutario l'applicazione del principio del *favor rei*, per il quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, in base alla legge posteriore a quella che prevedeva la sanzione stessa, non costituisce più violazione. Questo principio è peraltro previsto dall'articolo 2 del codice penale e viene introdotto in materia di violazione amministrativa tributaria dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Da dove parte la proposta di legge in esame? Parte dalla volontà di apportare una modifica sostanziale al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, che riguardava la materia delle sanzioni per violazione valutaria.

L'articolo 23, comma 2, del decreto presidenziale testé citato così recita testualmente: « Le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie violate erano in vigore, anche se le norme medesime sono state successivamente modificate in senso più sfavorevole all'autore della violazione ». Questa norma trae la propria origine nel regio decreto 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2 gennaio 1939, n. 739. Questa norma fonda, a sua volta, le proprie radici in un periodo storico nel quale era radicata la tesi secondo cui le norme di natura finanziaria necessitavano di particolari disposizioni rafforzative del

potere punitivo; tutto ciò era finalizzato a scoraggiare illeciti particolarmente insidiosi per l'assetto dell'erario. Ricordo che il sistema allora ruotava attorno alla legge 7 gennaio 1929, n. 4 che conteneva disposizioni generali sull'illecito amministrativo e in particolare, per quanto riguardava la materia valutaria l'articolo 20 assicurava la cosiddetta ultrattività della norma sanzionatoria, alla quale il decreto del 1938, n. 1928, faceva un espresso richiamo.

La legge n. 4, del 1929, è stata sempre considerata da chiunque l'abbia commentata — almeno su questo punto — molto discutibile, perché veniva a trovarsi in contrasto continuo con un principio generale che è presente nel nostro ordinamento e che riguarda appunto il *favor rei*. Tutti sappiamo che in materia penale questo argomento viene trattato in linea diretta dall'articolo 2 del codice penale e consiste appunto nell'escludere che qualcuno possa essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, in base alla legge posteriore, non costituisca più un illecito. Anche ammesso che l'ultrattività possa trovare una collocazione nel nostro ordinamento (dimostrerò successivamente quanto tale previsione sia discutibile), con riferimento alla materia valutaria si può ormai escludere che sussistano quelle ragioni che storicamente potevano giustificare una legislazione di così grande rigore.

A seguito della liberalizzazione, infatti, dei movimenti dei capitali (che venne realizzata con il decreto del ministro per il commercio con l'estero e del ministro del tesoro nell'aprile del 1990, attuando la direttiva n. 88/361 CEE del Consiglio in data giugno 1998), è ormai consentito esportare liberamente capitali con la sola osservanza dei seguenti obblighi: la segnalazione ai fini fiscali; l'obbligo statistico; il contrasto al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.

L'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 non è, però, neutralizzabile neppure in via automatica — e ancor meno in via interpretativa — in quanto, in base ad un

orientamento ormai costante della Corte di cassazione, il principio del *favor rei*, sebbene sia stato successivamente acquisito anche dal sistema sanzionatorio tributario vigente per effetto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997, non è estensibile per interpretazione automaticamente ad un settore regolato da un principio diverso. Non possiamo applicare, comunque, il principio del *minus dixit quam voluit*, o del *plus dixit quam voluit* né, tanto meno, del *tam dixit quam voluit*.

È necessario, purtroppo, un intervento legislativo. La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sull'argomento e, proprio con riferimento all'articolo 20 della legge n. 4 del 1929, ha già espresso un suo chiarimento. Al riguardo, infatti, la Consulta ha affermato che il principio del *favor rei* non ha riconoscimento a livello costituzionale, cosicché è del tutto lecito che il legislatore abbia regolato le sanzioni tributarie (e quindi quelle valutarie) in modo difforme dai criteri seguiti in materia penale.

Come già detto, la stessa legge del 1929 suscitava molte perplessità sul piano del principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione; non vi è, allora, da meravigliarsi se queste decisioni dei giudici di legittimità non abbiano trovato alcun consenso in dottrina. D'altra parte, questa rigida impostazione non è più condivisa neppure dal legislatore, tant'è vero che essa — è stato già ricordato in altre occasioni — è stata abbandonata dal decreto legislativo n. 472 del 1997 in materia tributaria, acuendo ancora di più il senso di disagio che la palese disuguaglianza provoca in più parti e nei commentatori più attenti.

Oltre a ciò, arrivano ben altri segnali dal legislatore. Infatti, nella legge delega per la riforma del sistema sanzionatorio penale tributario (legge 25 giugno 1999, n. 205) si prevede l'abolizione del principio dell'ultrattività e alla data odierna, essendo già conosciuta la bozza di decreto delegato — l'abbiamo già esaminata in Commissione per la riforma fiscale ed è già stata pubblicata — si può affermare

che lo stesso Governo ha esercitato la delega, pur avendo introdotto un regime transitorio la cui irrazionalità è stata già stigmatizzata nella sede competente.

Il fatto più importante è, comunque, rappresentato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sulla depenalizzazione dei reati minori e sulla riforma del sistema sanzionatorio che, all'articolo 24, ha espressamente abrogato l'articolo 20 della legge n. 4 del 1929. Purtroppo, anche questa soppressione non è sufficiente per affermare che l'articolo 23 del decreto presidenziale n. 48 del 1988 sia stato « travolto », perché l'apparato sanzionatorio valutario successivo alle norme del 1938 non ha più fatto riferimento alla legge del 1929, ma ha disciplinato la materia in modo assolutamente autonomo e indipendente.

In conclusione, il permanere nell'ordinamento dell'articolo 23 del decreto n. 148 del 1988 appare anacronistico, soprattutto perché ingiustificato dalla liberalizzazione dei movimenti di capitali — di cui abbiamo appena parlato —, voluta a livello sia nazionale che comunitario. Non tralasciamo poi di considerare che l'attuale e il previgente sistema valutario, a cui tutela erano poste sanzioni a nostro parere spropositate, era caratterizzato da una rigidità e da un formalismo che potevano essere giustificati soltanto in un'ottica completamente diversa dell'economia mondiale ed europea rispetto a quella che stiamo vivendo in questi anni.

Per ovviare a quello che ormai appare sempre più un paradosso non resta allora che introdurre un'apposita norma che ricostituisca l'equilibrio sicuramente turbato dalla presenza di una disposizione che è contraria alla nostra civiltà giuridica ed in contraddizione con essa e non solo da oggi (forse siamo anche in ritardo).

Nel passare a commentare le singole disposizioni dobbiamo tenere conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni competenti. Farò pertanto riferimento al testo proposto dalla Commissione finanze.

Con il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame si provvede ad abrogare il comma 2 dell'articolo 23 del

testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, che sancisce per gli illeciti amministrativi di natura valutaria il principio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie.

Con il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento si introduce invece, nel testo del richiamato decreto presidenziale, l'articolo 23-*bis*, con cui si sancisce, anche in materia valutaria, il principio del *favor rei*, mettendo così anche questo settore al pari di tutti gli altri.

L'intervento legislativo sembra a noi necessario perché, come detto poc'anzi, non si può arrivare a questo risultato in via interpretativa ed occorre inoltre modificare una norma sicuramente di rango primario. Peraltro, data l'estensione che il principio ha ormai assunto, risulterebbe certamente superfluo porre problemi di tenuta costituzionale e comunitaria del provvedimento che, come si legge anche nella relazione illustrativa della proposta, non ha alcuna conseguenza sui conti pubblici.

Nel comma 1 dell'articolo 23-*bis* si afferma il principio parallelo a quello del *favor rei*, cioè quello della non retroattività della norma sanzionatoria.

Infine, nel comma 2 dell'articolo 23-*bis* viene chiarito che restano ferme le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo. In tal caso il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto è già stato pagato.

Da ultimo, con il comma 3 dell'articolo 1 della proposta si resta comunque in ossequio al principio del *favor rei* e si afferma che in caso di successione delle norme nel tempo, che prevedano sanzioni diverse, per la stessa fattispecie si applicherà sempre la sanzione meno grave.

In relazione a quanto esposto in questa sede, per riassumere, la norma si propone il fine della parificazione fra la disciplina delle violazioni amministrative valutarie e quella delle analoghe violazioni tributarie (fare il contrario significherebbe sicuramente applicare un principio di disparità non comprensibile a nessuno) e ciò avviene mediante l'estensione alle prime del

principio di legalità e di quello del *favor rei*, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, nonché l'applicazione della garanzia che deve essere offerta dai principi di legalità, di imputabilità, di consapevolezza delle disposizioni vigenti nell'Unione europea. In particolare, con il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge si provvede ad abrogare il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, che sancisce per gli illeciti amministrativi e di natura valutaria il principio dell'ultrattività delle disposizioni sanzionatorie.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame introduce in materia valutaria i principi di legalità e del *favor rei*, così come previsto dallo stesso articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel quale sono contenute le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BRUNO SOLAROLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, in questa fase, udita la relazione dell'onorevole Berruti, il Governo non ha altro da aggiungere, se non ricordare una preoccupazione espressa nel corso della discussione svoltasi in Commissione, dove il Governo ha posto il problema di prevedere che la modifica non riguardi le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo; mi sembra, comunque, che tale previsione fosse già contenuta nel testo iniziale e che sia stata ribadita nel testo presentato dalla Commissione in Assemblea.

MASSIMO MARIA BERRUTI, *Relatore*. Al comma 2.

BRUNO SOLAROLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-*

grammazione economica. A questo punto, il Governo non ha osservazioni aggiuntive da fare.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 15 febbraio 2000, alle 10:

1. — *Interrogazioni*.

(ore 15)

2. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Gambale. (Doc. IV-quater, n. 108).

— *Relatore*: Bielli.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità. (6653).

— *Relatore*: De Piccoli.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché all'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto. (6664).

— *Relatore*: Gerardini.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4403 — Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (*Approvato dal Senato*). (6699).

— *Relatore:* Dameri.

6. — *Discussione della proposta di legge:*

Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie. (5736).

— *Relatore:* Berruti.

7. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 50-282-358-1181-1386-2793/ter-2598-3060: Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (*Approvati in un testo unificato dal Senato*). (6249).

e delle abbinate proposte di legge: SBARBATI; MESSA ed altri; TARDITI ed altri; CICU ed altri; ANGHINONI ed altri; ALBANESE ed altri; STORACE; CACCAVARI ed altri; PIVETTI; ASCIERTO e GASPARRI; FRATTINI; MIGLIORI e DELMASTRO DELLE VEDOVE; TARDITI; CAROTTI; FRATTINI; RUSSO ed altri; BASTIANONI ed altri; GIOVANARDI. (658-1657-1856-2717-2857-2935-2978-3329-4107-4320-4516-4714-5748-6125-6148-6182-6187-6326).

— *Relatori:* per la maggioranza, Palma, per la I Commissione, e Ruffino, per la IV Commissione; Gasparri, di minoranza.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1286 — Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (*Approvato dal Senato*). (4818).

e delle abbinate proposte di legge: SCALIA; TERESIO DELFINO; D'INIZIATIVA POPOLARE e MOLGORA ed altri. (324-1354-2878-4546).

Relatori: Marongiu, per la maggioranza; Molgora, di minoranza.

9. — *Discussione del testo unificato delle proposte di legge (per lo svolgimento della discussione sulle linee generali):*

POZZA TASCA ed altri; CORDONI ed altri; MARTINAT ed altri; TRANTINO; NARDINI ed altri; DI CAPUA ed altri; GAMBALE; MUSSI ed altri; CORDONI ed altri; CORDONI ed altri; SCHMID ed altri; BARRAL e BALOCCHI, SAONARA; BERGAMO; PRESTIGIACOMO ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NARDINI ed altri: Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*). (259-599-734-833-896-1170-1363-1938-ter-2207-bis-2208-2696-2838-3385-3871-4624-5287-B).

— *Relatore:* Cordoni.

La seduta termina alle 16,20.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 18,30.